
Presentazione

Maurizio Lupoi e Thomas Tassani

Tema

Cita come: Maurizio Lupoi, Thomas Tassani, *Presentazione*, in *Trusts*, 2023, 79.

DOI: 10.35948/1590-5586/2023.241

© 2023 Servizi per il Trust srl - Tutti i diritti riservati

Presentiamo questo Commentario alla [circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E](#) della Agenzia delle Entrate (di seguito la “Circolare”), riunendo gli articoli che stanno per essere pubblicati dalla rivista “Trusts e Attività Fiduciarie”, ricordando che nel sistema giuridico italiano il riconoscimento del trust in forza della [Convenzione de L’Aja del 1985](#) (ratificata in forza della L. 16 ottobre 1989, n. 364) non ha determinato un automatico riconoscimento anche degli effetti fiscali, sia per la riserva in materia fiscale a favore dei singoli Stati prevista dalla Convenzione ([art. 19](#)), sia, soprattutto, per la scelta del legislatore italiano di non disciplinare in modo organico il trust, o quantomeno la fiscalità del trust.

In questi anni, infatti, gli interventi normativi in campo tributario sembrano essere stati ispirati alla tecnica del “*pointillisme*”: il legislatore ha scelto di regolamentare il trust solo nell’ambito di taluni tributi, individuando, di volta in volta, le materie oggetto di disciplina.

Il risultato complessivo non ha raggiunto in alcun modo quell’armonia che sarebbe imposta dalla citata tecnica pittorica. Le norme sono state introdotte spesso in modo estemporaneo, confondendo profili sostanziali e procedimentali, senza alcun coordinamento tra i diversi settori impositivi e con una tecnica legislativa quanto meno approssimativa.

Ne è derivata una situazione di oggettiva difficoltà applicativa che ha inevitabilmente accentuato il ruolo interpretativo dell’Agenzia delle Entrate, le cui circolari, risoluzioni e risposte a interpello sono divenute, in concreto, il punto di riferimento per gli operatori, dato il principio del legittimo affidamento di cui all’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente. Si pensi, in particolare, alla [circolare n. 48/E/2007](#) ed alla [circolare n. 3/E/2008](#), con cui l’Agenzia ha interpretato le disposizioni legislative, rispettivamente, nelle imposte sui redditi e nelle imposte sulle successioni e donazioni.

Le opzioni interpretative dell’Agenzia, che pur hanno consentito di far “funzionare” fiscalmente il trust per diverso tempo, si sono, almeno in parte, rivelate fallaci a fronte delle differenti soluzioni elaborate dalla dottrina e dal diritto vivente.

L’ambito in cui ciò è avvenuto con maggior fragore è quello dell’imposta sulle donazioni: il modello della imposizione “in entrata”, adottato dall’Agenzia con la circolare n. 3/E/2008, è stato completamente ribaltato dalla dottrina, prima, e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, poi, costringendo la prassi amministrativa ad un radicale (quanto forse tardivo) *revirement* interpretativo. In questo quadro complessivo, è possibile cogliere il rilievo della Circolare e l’esigenza, diremmo quasi l’urgenza, di un suo commento critico.

Con questa Circolare, infatti, l’Agenzia ha ripercorso e tentato di condurre a sistema le più importanti problematiche fiscali dei trust, dando conto delle novità legislative e degli sviluppi giurisprudenziali e dottrinali e, a seconda dei casi, confermando, integrando o rivedendo le proprie precedenti posizioni.

La Circolare non ha solo ad oggetto la questione della tassazione del trust nel tributo donativo, che pur ha costituito lo spunto iniziale dell’azione dell’Agenzia per allinearsi all’orientamento consolidato della Corte di cassazione, ma considera gli impatti impositivi delle variabili e delle dinamiche negoziali ai fini delle imposte sui trasferimenti, delle imposte dirette, dell’Ivie e dell’Ivafe, degli obblighi di “monitoraggio fiscale”.

Se, per diversi aspetti, la Circolare sembra rappresentare un nuovo, e forse definitivo, punto di riferimento, idoneo a configurare una situazione di certezza applicativa, e diremmo anche di “normalità” nella tassazione dei trust, per altri, invece, sembra potersi prospettare una nuova stagione di dibattito teorico e forse anche di confronto giurisprudenziale. Così come alcuni temi, centrali a livello operativo, risultano del tutto dimenticati dalla Circolare (si pensi all’evanescente concetto della «inesistenza fiscale» dei trust o alle problematiche accertative).

I profili di criticità non sminuiscono però l’importanza della Circolare e dei singoli approdi interpretativi, a maggior ragione se si considera l’*iter* prescelto dall’Agenzia che, dopo aver pubblicato nell’agosto del 2021 la Circolare in forma di bozza, ha aperto un, non scontato e certamente virtuoso, confronto con gli studiosi, le associazioni e gli operatori del settore.

Questo confronto necessariamente continuerà.

Il Commentario che introduciamo con queste note mira a presentarsi quale iniziale momento di confronto con i professionisti e con la stessa Agenzia; i diciotto autori che hanno redatto i capitoli del Commentario terranno conto di ogni significativo sviluppo e via via aggiorneranno i rispettivi contributi nella versione in rete della rivista “Trusts e

Attività Fiduciarie”, puntando a ripresentarsi con una nuova edizione stampata quando le circostanze lo richiederanno.